

Parere non vincolante della Conferenza enti locali sul regolamento dei contratti riscritto

Codice, le regioni vogliono più poteri Da rivedere le norme su collaudi e incarichi sotto soglia

DI ANDREA MASCOLINI

Estendere la potestà regolamentare delle regioni, eccessivamente compressa dallo schema di regolamento attuativo del Codice, quanto meno alla tutela del lavoro e alla nomina dei collaudatori, rivedere le norme sulla validazione e sugli affidamenti di progettazione sotto i 100 mila euro, lasciare libertà contrattuale alle stazioni appaltanti. Sono questi alcuni dei punti dello schema di regolamento del Codice dei contratti pubblici che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha criticato nel parere reso il 22/1/2009, contenente anche 74 pagine di proposte emendative. Va subito chiarito che il parere della Conferenza non è previsto dall'iter di formazione del regolamento attuativo del Codice (non è quindi né obbligatorio, né vincolante), ma le regioni hanno comunque «ritenuto necessario sul piano del metodo fornire il proprio apporto collaborativo».

La censura principale mossa all'articolato messo a punto dal ministero delle infrastrutture attiene alla potestà regolamentare statale e regionale in materia. Su questo aspetto la Corte costituzionale (sentenza 401/07) ha legittimato la scelta operata dal Codice di affidare al regolamento il compito di individuare le disposizioni esecutive e attuative applicabili alle Regioni. Lo schema ha quindi lasciato alle regioni la competenza in materia di responsabile unico del procedimento, programmazione, commissione giudicatrice, commissione nominata dalla stazione appaltante a supporto del responsabile unico del procedimento per la verifica di congruità delle offerte. Nel parere si evidenzia come si tratti di «esclusioni eccessivamente limitative»; per le regioni e le province autonome esistono anche altre materie che potrebbero essere riportate nell'ambito di competenza legislativa delle regioni. In primo luogo sarebbe da ricondurre alla potestà legislativa regionale la materia della tutela del lavoro, ritenuta dalle regioni materia «concorrente» sulla quale lo stato non ha potere regolamentare se non rispetto alle amministrazioni statali. Un secondo profilo da disciplinare a livello regionale è quello concernente la nomina del collaudatore interno o di altra amministrazione. In questo caso

il parere ritiene opportuno inserire una clausola di «cedevolezza» affinché possano essere disciplinati soprattutto i profili attinenti ai requisiti per la nomina e al numero dei componenti l'organo di collaudo, in quanto norme che attengono all'organizzazione amministrativa, materia di potestà esclusiva regionale. Il parere critica, ritenendolo «assolutamente non condivisibile, perché non aderente alla norma primaria», l'accorpamento nel regolamento di quasi tutte le disposizioni del decreto ministeriale 145/2000 (da notare che il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiede, invece, di trasferire tutto il dm nel regolamento). Si evidenzia che così facendo si svuota di significato l'articolo 5 comma 7, del codice che riconosce alle amministrazioni la facoltà di approvare un proprio capitolato generale. Le regioni chiedono di riconsiderare e rivalutare secondo una logica coerente allo spirito e ai principi del codice l'inserimento nel regolamento delle disposizioni del decreto 145. Criticato anche l'eccessivo dettaglio delle norme sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura sotto i 100 mila euro che andrebbero ben oltre il rispetto dei principi comunitari. Viene inoltre censurato il fatto che non si sia tenuto in adeguato conto del ruolo e delle competenze degli enti territoriali nella disciplina di nuova introduzione della validazione dei progetti. Il parere pone in evidenza come sia stata privilegiata una logica «eccessivamente centralista» rispetto ad una materia che riguarderebbe aspetti squisitamente organizzativi e quindi estranei alla tutela della concorrenza. Anche in questo caso si chiede di riscrivere le norme sulla validazione dei progetti. Infine le regioni e le province autonome formulano una eccezione di carattere generale in ordine alla «scarsa organicità della disciplina regolamentare dei contratti di servizi e forniture». Viene messo in risalto il fatto che per certe norme non esiste una attuazione nel Codice. Si cita ad esempio il caso dell'inattuato rinvio al regolamento la disciplina dei livelli di progettazione nei servizi e nelle forniture. La critica più rilevante è però quella concernente l'utilizzo dei rinvii, per cui si richiamano per alcuni istituti le corrispondenti dispo-

sizioni regolamentari in tema di lavori. Le regioni ritengono «non condivisibile sul piano operativo l'ampio utilizzo di questi rinvii, sia perché rendono di difficile interpretazione ed applicazione le norme stesse, spostando sui destinatari del regolamento il gravoso compito di valutare in che termini la norma sui lavori è compatibile e quindi applicabile anche ai servizi e alle forniture, sia perché spesso la diversità ontologica tra lavori da una parte e servizi e forniture dall'altra, rende le mere estensioni delle disposizioni sui lavori tecnicamente inapplicabili ai contratti di servizi e forniture».

